

GIEM s.r.l.e altri c. Itali - Prima sezione – 12 luglio 2023 (ricorsi 828/06 e altri)

Liquidazione del danno patrimoniale ai sensi dell'art. 41 CEDU

In seguito all'accertamento delle violazioni avvenuto con la sentenza GIEM e altri c. Italia del 28 giugno 2018, vengono stabilite le somme dovute, quale equa riparazione ex art. 41 CEDU, ai ricorrenti del caso originario, tranne che per la *Hotel Promotion Bureau SRL*, la quale – essendo nel frattempo stata cancellata dal registro delle imprese – ha perso la soggettività di vittima ai sensi della Convenzione.

Fatto. La pronuncia è il seguito del caso già esaminato dalla *Grande Chambre* con la sentenza del 28 giugno 2018 (per un'ampia e articolata illustrazione del quale v. il *Quaderno* n. 15 (2018), pag. 37).

Giova ricordare, al proposito, che tale pronuncia aveva trattato insieme quattro episodi di confisca di terreni e manufatti ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 380 del 2001, i quali tuttavia erano diversi tra loro.

Nel caso della GIEM, si trattava della confisca subita dalla società ricorrente di un appezzamento di terreno confinante con quello della SUD Fondi a Punta Perotti a Bari (di cui alla sentenza SUD Fondi c. Italia del 2009). La confisca si era estesa anche alla porzione della GIEM in quanto ricompresa nel piano di lottizzazione abusiva; tuttavia la GIEM non vi aveva costruito, sicché successivamente il terreno le era stato restituito. Il ricorso alla Corte EDU era motivato dal fatto che in sede nazionale non era stato riconosciuto alcun risarcimento del danno. Qui, la sentenza del 2018 aveva ravvisato la violazione degli artt. 7 CEDU e 1, Prot. 1.

Nel caso delle società RITA Sarda e *Hotel Promotion Bureau*, i fatti consistevano in un'opera di costruzione e vendita di strutture ricettive a Golfo Aranci (SS), portata avanti su un'area di circa 33 ettari. Ciò era avvenuto in un contesto piuttosto caotico di strumenti urbanistici e autorizzazioni amministrative rilasciate e revocate, in ragione di mutamenti di normativa regionale. Nel procedimento penale scaturito dall'istruttoria sulla liceità dell'attività edificatoria, da ultimo, i gestori delle due società erano stati prosciolti per prescrizione del reato edilizio. I terreni e i manufatti erano stati confiscati, tranne quelli già venduti a singoli acquirenti.

In queste ipotesi, analogamente, la sentenza del 2018 aveva ravvisato la violazione degli artt. 7 CEDU e 1, Prot. 1, con la precisazione che l'art. 7 era stato ritenuto violato non per l'imprevedibilità della sanzione della confisca in assenza di costruzioni abusive ma per la circostanza che le società, in quanto soggetti distinti dalle persone fisiche imputate nei procedimenti penali, non erano state rappresentate in tali procedimenti.

Quanto alla FALGEST SRL e a Filippo Girona, il contenzioso era scaturito da un insediamento costruito in provincia di Reggio Calabria, su iniziale concessione edilizia per finalità ricettive e turistiche, poi oggetto di apposita variante in corso d'opera. Successivi controlli avevano portato ad accertare che le costruzioni erano in realtà appartamenti con destinazione residenziale e ne era scaturito un procedimento penale. Gli addebiti erano stati dichiarati prescritti e gli immobili confiscati. La *Grande Chambre* nel 2018 aveva accertato la violazione degli artt. 7 CEDU e 1, Prot. 1 nei confronti della società e dell'art. 6, comma 2, e 1, Prot. 1 nei riguardi del Girona, quale persona fisica.

La Corte dei diritti – nel 2018 – non aveva però determinato l'ammontare di eventuali eque riparazioni, essendosi rimessa alle autorità nazionali per la verifica delle modalità esecutive della sentenza e di eventuali accordi tra le parti. La riassunzione del caso innanzi alla Corte deriva dal mancato indennizzo da parte della Repubblica italiana.

Le richieste risarcitorie nel nuovo giudizio erano le seguenti:

- GIEM: 54 milioni e 100 euro;

- RITA Sarda: circa 11 milioni di euro;
- FALGEST: circa 26 milioni di euro (o, in subordine, la restituzione dell'edificato e inoltre varie altre voci di danno, per un ammontare superiore a 20 milioni di euro).

Diritto. Anzitutto, la Corte accoglie l'eccezione della Rappresentanza italiana, per cui viene cancellata dal ruolo l'istanza della *Hotel Promotion Bureau*, a motivo che la società si è nel frattempo estinta e quindi ha perso soggettività giuridica e, di conseguenza, la qualità di vittima ai sensi dell'art. 34 CEDU (v. nn. 25 e 26 della sentenza).

Quanto alle richieste degli altri ricorrenti sull'equa soddisfazione, la Corte riepiloga i criteri che ne presidiano la determinazione in caso di danno patrimoniale:

- il nesso causale tra la violazione del diritto e il danno "pecuniario" patito deve essere rigorosamente provato (v. n. 39);
- la quantificazione del danno (specie nei casi di art. 1, Prot. 1) deve tener conto:
 - dell'eventuale edificabilità del suolo;
 - delle possibilità alternative di sfruttamento di esso;
 - la durata dell'impedimento all'uso determinato dalla confisca illegittima;
 - l'eventuale danno subito dalle costruzioni già realizzate e la loro perdita di valore (v. nn. 41-46).

Applicando questa griglia di criteri, la Corte perviene a stabilire che:

- ✓ circa la GIEM, il terreno non era edificabile al momento della confisca né lo è divenuto successivamente. Sicché l'unica voce di danno ritenuta provata è la mancanza della possibilità dell'uso, che viene determinata in 35 mila euro (cui, peraltro, vengono aggiunti 10 mila euro per danni morali e 70 mila per le spese);
- ✓ circa la RITA Sarda, per gli stessi motivi viene accordata la medesima somma (35 mila euro, con l'aggiunta di 30 mila per le spese);
- ✓ circa la FLAGEST e Filippo Gironda, la Corte verifica che le porzioni immobiliari erano state restituite il 25 novembre 2019 e che il regime del suolo – a differenza che nei casi precedenti – non era d'inedificabilità assoluta. Gli abusi erano infatti consistiti in difformità edilizie dagli strumenti urbanistici. Il danno "pecuniario" viene quindi determinato in 700 mila euro, cui vengono aggiunti 10 mila euro per danni morali e 70 mila per le spese.

Redige un'opinione concorrente il giudice italiano Sabato.